

Valdobbiadene, 30 settembre 2013

**CIRCOLARE n. 7/14/2013**

**A TUTTI I CLIENTI**

**Oggetto: LA NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 22%**

Con decorrenza da martedì 1° ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria del **21% viene elevata al 22%**.

L'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 % era già previsto dal dall'art. 40 del DL. 98/2011 ma è stato prorogato dal 1° luglio fino al **1° ottobre 2013** dall'art. 11 del DL. n. 76 del 28.6.2013.

Purtroppo gli impegni della politica per scongiurare questo aumento, non sono stati mantenuti, di conseguenza l'aumento scatta automaticamente a far data dal 1° ottobre 2013.

Il precedente riordino delle aliquote IVA è datato 17 dicembre 2011 e il precedente ancora al 1° ottobre 1997

Poiché la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, possono sorgere diversi dubbi su quale aliquota applicare, su quelle operazioni, a cavallo fra settembre e ottobre 2013.

Per determinare l'esatta aliquota a cui assoggettare le operazioni a cavallo della data del 1° ottobre 2013 si deve far riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, così come disciplinato dall'art. 6 del testo IVA.

Quindi una volta individuata la data in cui l'operazione si considera effettuata, si può facilmente individuare la relativa aliquota IVA applicabile.

Con la tabella che segue cercheremo di riepilogare i vari casi che si possono verificare, partendo dai più comuni fino alle ipotesi più varie.

Descrizione	Momento di effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi	All'atto del pagamento del corrispettivo
Cessione di beni mobili	Momento della consegna
Cessione di beni Immobili	Momento della stipula dell'atto
Se anteriormente a qualsiasi evento viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo	l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle relative a: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della	Data in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

proprietà vincolante per ambedue le parti;	
Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Al pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	All'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	All'atto del prelievo dei beni
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	All'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa,	Alla data del rogito notarile
Le prestazioni di servizi anche effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese
Prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo,	Si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime

### Conclusioni

La discriminante è quindi la data di effettuazione dell'operazione come qualificata nella tabella precedente, le operazioni interessate alla modifica, se effettuate fino al 30.9.2013, sconsigliano la vecchia aliquota del 21% mentre sconsigliano quella del 22% se effettuate dal 1.10.2013.

Con la tabella che segue esemplifichiamo i casi più comuni:

APPLICAZIONE VECCHIA ALIQUOTA 21%	APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA 22%
Consegna di settembre fatturata in ottobre.	Prestazione di servizi (es. lavorazione) fatta in settembre ma fatturata in ottobre.
Pagamento avvenuto in settembre con consegna dei beni in ottobre.	Acquisto intracomunitario merce spedita in settembre ma consegnata o arrivata in ottobre.
Fattura emessa in settembre per beni da consegnare in ottobre.	

Per quanto riguarda le note di variazione, alla nota d'addebito o d'accredito, si applicherà il regime I.V.A. dell'operazione principale che si va a rettificare.

Ricordiamo che restano invariate le aliquote del 4 e del 10%

Commercianti
--------------

I commercianti al minuto e in generali chi opera con i corrispettivi si dovrà attivare per:

- adeguare l'aliquota IVA nel registratore di cassa;
- creare una nuova colonna nel registro dei corrispettivi dedicata alla nuova aliquota;
- modificare i prezzi dei prodotti.

Ricordiamo che in fase di liquidazione IVA i dettaglianti dovranno scorporare dai corrispettivi l'IVA col metodo matematico, l'operazione di scorporo è semplice, il corrispettivo ora dovrà essere diviso per 122 e il risultato moltiplicato per 100, si trova così l'imponibile che moltiplicato per il 22% darà la relativa imposta.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico Camilotto*